

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A FAVORE DEL
PERSONALE SO.RE.SA. S.P.A.**

SO.RE.SA S.P.A.

~

MANAGEMENT HOUSE ITALIA S.R.L.

CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
A FAVORE DEL PERSONALE DI SO.RE.SA. SPA – CIG 640845043C

L’anno **duemilasedici**, il giorno **13** del mese di **Luglio** presso la sede della So.Re.Sa. Spa in Napoli, Centro Direzionale, Isola F9 – Palazzo Esedra - da una parte

SO.RE.SA. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola F9, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, dott. Gianluca Postiglione, nato a Salerno il 08/06/1968, C.F. PSTGLIC68H08H703H, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 06 luglio 2016

E

MANAGEMENT HOUSE ITALIA S.r.L., con sede legale in Torre Le Nocelle (AV) alla Zona Industriale Frazione Campoceraso, iscritta nel Registro delle Imprese di Avellino al numero REA AV-145010, P.Iva/C.F. 03695641211, rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante dott. Eugenio Abate nato a Pomigliano D’Arco (NA) il 08/07/1971, C.F. BTAGNE71L08C812S (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”);

PREMESSO

- A. che nell’ambito del presente Contratto si intende per:
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all’Allegato “**A**”;
 - **Fornitore:** l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del servizio di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - **Offerta Tecnica:** il documento di cui all’Allegato “**B**”;
 - **Offerta Economica:** il documento di cui all’Allegato “**C**”;
- B. che Soresa, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione del fornitore per “L’AFFIDAMENTO DELL’EROGAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DI

SO.RE.SA. SPA” attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario indetta con **Determinazione del Direttore Generale n. 136 del 25/09/2015;**

- C. che il Fornitore, con **determinazione del Direttore Generale n. 72 del 26/05/2016,** è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Soresa e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;
- D. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- E. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

-
- A. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
- B. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
- l’Allegato “**A**” (Capitolato Speciale) e relativi allegati;
 - l’Allegato “**B**” (Offerta Tecnica del fornitore);
 - l’Allegato “**C**” (Offerta Economica del Fornitore).

Art. 2 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

-
- A. Fermo restando quanto previsto nel Contratto, quest’ultimo è regolato:
- 1) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - 2) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 3) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- B. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

- C. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e quanto dichiarato nell'Offerta, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio della Soresa, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
- D. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, Soresa da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art. 3 OGGETTO DEL CONTRATTO

Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a prestare il “*Servizio per l'approvvigionamento di attività di formazione a favore del personale di Soresa*”; tutto ciò va prestato nella misura richiesta da Soresa.

- A. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata del Contratto, si esaurisca il quantitativo e/o valore oggetto del medesimo contratto, il Fornitore, previa richiesta della Soresa, ha l'obbligo di prestare alle medesime condizioni della Contratto la fornitura oggetto dello stesso fino a concorrenza di un importo aggiuntivo pari al 20% del valore del contratto.
- B. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e, se migliorative, nell'Offerta.

Art. 4 DURATA, AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto ha una durata di **tre anni** a decorrere dalla data di stipula della stessa. Il Contratto s'intenderà comunque esaurito, anche prima del termine di scadenza, qualora sia stato raggiunto il valore complessivo che ammonta a **€ 135.900,00** come da offerta presentata dal Fornitore, di cui **€ 77.400,00 per l'erogazione della formazione in sede** ed **€ 58.500,00 per l'erogazione dell'assistenza on the job**, salvo quanto previsto dal precedente art. 3 co.2.
2. Nel caso in cui alla scadenza del termine di durata della Contratto l'importo del servizio, eventualmente incrementato, non sia stato ancora esaurito, il Contratto potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Soresa da inviare al Fornitore, con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
3. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi anticipatamente l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio in oggetto, nelle more del successivo affidamento.

Art. 5 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione del servizio e/o delle forniture oggetto del Contratto, da svolgersi presso i servizi di Soresa, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Rup; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi di Soresa continueranno ad essere utilizzati dal personale della stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di Soresa e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
2. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di Soresa, assumendosene ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto specificato nel Contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Soresa, di monitorare la conformità del servizio alle disposizioni previste nel Contratto;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) comunicare tempestivamente a Soresa, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - e) non opporre a Soresa qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio;
 - f) manlevare e tenere indenne Soresa da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Soresa.
6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione a Soresa, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del servizio di cui al Contratto;

7. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Soresa ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
8. Il Fornitore è tenuto a inviare a Soresa, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
9. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio oggetto di Contratto nel rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti nel Capitolato Speciale e, ove migliorativi, nell'Offerta; resta inteso che il servizio dovrà essere prestato, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza.
10. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
11. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione a Soresa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Art. 6 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Il Contratto è efficace a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

Art. 7 VERIFICHE E MONITORAGGIO

Ai sensi dell'art. 312 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire a Soresa di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Soresa provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione del servizio e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Il monitoraggio di tutta la fornitura oggetto del Contratto è effettuato dalla Soresa mediante apposita reportistica; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio secondo quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato Speciale.

Art. 8 CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per il periodo di competenza sono calcolati in base ai valori unitari indicati nell'Offerta Economica, ai volumi forniti oltre che all'IVA nella misura vigente;
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale;
3. Le fatturazioni dovranno essere corredate da idonea rendicontazione analitica della fornitura;
4. Il Fornitore si obbliga a comunicare a SORESA le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

Art. 9 PENALI

Il criterio di calcolo delle penali è riportato nello specifico articolo 7 del Capitolato Tecnico "*Livelli di servizio e penali*".

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato speciale. In tal caso Soresa applicherà al Fornitore la penale sino alla data in cui il servizio verrà eseguito in modo effettivamente conforme al presente Contratto, e agli atti sopra citati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio di Soresa, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali, previste dal presente articolo, non preclude il diritto di Soresa a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Soresa, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, ha facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del successivo Art. 12.

Nell'ambito del Contratto è possibile applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Contratto. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Soresa potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento.

Art. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

E' fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 11 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva di **Euro 6.795,00**, il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Soresa con cadenza annuale.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

In particolare la cauzione prestata in favore di Soresa garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Soresa, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Art. 12 RISOLUZIONE

In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, Soresa avrà la facoltà di risolvere lo stesso e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.

Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall'articolo 7 "Penali" del Capitolato, Soresa avrà la facoltà di considerare risolto il Contratto.

In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Contratto, nonché per la stipula della medesima;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- d) qualora il fornitore ceda il contratto o i crediti in violazione alle disposizioni del presente contratto;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
- f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 9 "Penali" del presente Contratto;
- g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 10 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 20 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.

In tutti i casi summenzionati di risoluzione del Contratto, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Soresa al risarcimento dell'ulteriore danno.

Soresa procede alla risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive.

Art. 13 RECESSO

Soresa ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo riguardanti Soresa.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Soresa delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Soresa potrà recedere per qualsiasi motivo, dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Il recesso dal presente Contratto è causa ostativa di nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente precedentemente stabilito in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Art. 14 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Soresa e/o di terzi, in virtù del servizio oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di Soresa e dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne Soresa per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'utenza della fornitura oggetto dell'appalto, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per Soresa e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione a titolo di penale della cauzione prestata fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 15 SUBAPPALTO

Il Fornitore:

- non affiderà in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione;

Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:

- potrà affidare in subappalto in misura pari al% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____

In caso di subappalto previamente autorizzato:

1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell'autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall'art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 16 RESPONSABILI

1. Il dott. Eugenio Abate, Responsabile del Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto, è il referente responsabile nei confronti della Soresa, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Il dott. Virgilio Barbati, Responsabile della Contratto per conto di Soresa, è il referente responsabile nei confronti del Fornitore e svolge tutti i compiti e funzioni previsti quali:
 - Eseguire il monitoraggio circa l'applicazione della Contratto;
 - Applicare le penali;
 - Rilasciare la certificazione per lo svincolo parziale della cauzione;

- Disporre verifiche e ispezioni sulla corretta esecuzione del contratto;
- Proporre la risoluzione e/o la revoca del Contratto al Direttore Generale di Soresa;

Art. 17 TRASPARENZA

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- e) Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c), lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Soresa di incamerare la cauzione prestata.

Art. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Soresa tratta i dati relativi al Contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. La trasmissione dei dati dal Fornitore a Soresa avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, il Fornitore:

- ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del Responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

- riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, dovrà essere richiesto alla stazione appaltante;
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 20 ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8).

2. L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di comprovate lavorazioni altamente specialistiche.

Art. 21 FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Soresa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Art. 22 CLAUSOLA FINALE

Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque

modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dello stesso nel loro complesso.


Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della Soresa non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante.

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

SO.RE.SA. S.p.A.

Il Direttore Generale

Dott. Gianluca Postiglione




MANAGEMENT HOUSE ITALIA S.r.L.

Il Legale Rappresentante

Dott. Eugenio Abate

MANAGEMENT HOUSE ITALIA S.r.l.

Amministratore Unico



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:


- con riferimento al presente Contratto:

Articolo 3 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Durata, Ammontare del Contratto); Articolo 5 (Obbligazioni Generali del Fornitore); Articolo 6 (Condizioni Generali del Contratto); Articolo 7 (Verifiche e Monitoraggio); Articolo 8 (Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti); Articolo 9 (Penali); Articolo 10 (Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti); Articolo 11 (Cauzione Definitiva); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 13 (Recesso); Articolo 14 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 15 (Subappalto); Articolo 17 (Trasparenza); Articolo 18 Trattamento dei Dati Personali; Articolo 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 20 (Adempimenti del fornitore derivanti dal protocollo di legalità) Articolo 21 (Foro competente).

MANAGEMENT HOUSE ITALIA S.r.L.

Il Legale Rappresentante

Dott. Eugenio Abate

MANAGEMENT HOUSE ITALIA S.r.l.
Amministratore Unico

EUGENIO ABATE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’EROGAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
A FAVORE DEL PERSONALE DI SO.RE.SA. SPA – CIG 640845043C

CAPITOLATO SPECIALE

Sommario

ART. 1.	OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO.....	2
ART. 2.	CONTENUTI DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA	2
ART. 3.	DURATA E QUANTITATIVI	3
ART. 4.	NATURA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 5.	MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	5
ART. 6.	MONITORAGGIO.....	6
ART. 7.	PENALI	6

Art. 1. OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il Consiglio di Amministrazione di So.Re.Sa. SpA (da ora SoReSa) nella seduta del ha approvato il Piano triennale di formazione rivolto al personale dipendente della Società.

SoReSa ha necessità di approvvigionarsi di corsi di formazione e assistenza on the job per il personale dipendente di SoReSa nella materie previste dal suddetto Piano triennale ed il presente Capitolato disciplina le modalità di svolgimento del servizio di approvvigionamento dei corsi che avranno come obiettivo principale quello di fornire ai partecipanti gli strumenti per svolgere le proprie funzioni nel pieno rispetto delle normative vigenti. Le attività formative oggetto dell'affidamento avranno, inoltre, lo scopo di porre i dipendenti nelle migliori condizioni lavorative salvaguardando i principi fondamentali di buon andamento amministrativo che devono caratterizzare il comportamento di tutto il personale sia dal punto di vista del sistema della qualità aziendale che della trasparenza, anticorruzione, privacy, etc.

Obiettivo di particolare rilievo dovrà essere la formazione per SoReSa di professionalità interne che possano assumere l'incarico Referenti/Responsabili delle relative procedure.

Art. 2. CONTENUTI DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

L'attività formativa oggetto dell'affidamento inerisce alla necessità di fornire i necessari strumenti di conoscenza delle seguenti normative e procedure:

- Sistema di Qualità UNI ENI ISO 9001 e 27001;
- Legge 231/2001 – (modello organizzativo);
- D.Lgs. 196/2003 – (legge sulla Privacy);
- D.Lgs. 81/2008 – (Sicurezza sul lavoro);
- L. 190/2012 – (Anticorruzione);
- D.Lgs. 33/2013 – (Trasparenza).

In via preliminare si individueranno i dipendenti che assumeranno le qualifiche di Referenti e/o Responsabili per la loro formazione specifica e successiva nomina così come previsto dalla normativa vigente.

Successivamente, si definirà la programmazione delle attività formative, rivolta a tutto il personale dipendente, ivi incluso il personale comandato e/o distaccato, nonché ai consulenti esterni ove espressamente previsto dalla normativa vigente, in modalità distinte:

- più approfondite per il personale dipendente indicato come referente e/o responsabile all'interno della struttura organizzativa della Società ai fini della corretta applicazione di ogni normativa come ad

esempio: Responsabile per la Trasparenza, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Responsabile per la Privacy, etc;

- di carattere generale rivolte a tutti i dipendenti etc., con finalità prevalentemente informative.

Si prevede una rotazione del processo formativo, resa necessaria per non interrompere le normali attività della Società. Pertanto le sedute di formazione saranno divise in più moduli della stessa materia in modo da consentire una corretta partecipazione di tutto il personale interessato ed eventualmente anche il recupero di giornate di aula eventualmente perse a causa di altri accadimenti (ferie, malattie, etc.).

Si precisa che, come previsto dalle normative in tema di Trasparenza ed Anticorruzione, dovrà prevedersi un percorso formativo più stringente per i soggetti più esposti al rischio corruzione e, pertanto, alcuni processi formativi quali quelli inerenti la Legge sulla Corruzione e sulla Trasparenza verranno adottati nella stessa misura per tutto il personale dipendente, comandato e, ove previsto, per i consulenti esterni.

Art. 3. DURATA E QUANTITATIVI

Il contratto che SoReSa stipulerà con l'operatore economico aggiudicatario avrà una durata **triennale**. Il servizio comprende lo svolgimento di corsi di formazione e supporto on the job per un complessivo di almeno **148 giornate/anno** così strutturate:

- 120 per il personale Referente/responsabile, comprensivo anche delle attività di assistenza e aggiornamento on the Job;
- 28 per il personale tutto.

In particolare il programma delle attività di formazione sarà così ripartito:

Ambito	Destinatari	Giornate Previste / Anno
Qualità UNI EN ISO 9001/2008	Responsabile/Referente	28
	Dipendenti	8
Modello organizzativo 231 (D.Lgs. 231/01)	Responsabile/Referente	12
	Dipendenti	8
Disciplina sulla Privacy (D.Lgs. 193/2003)	Responsabile/Referente	4
	Dipendenti	8
Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)	Responsabile/Referente	16
	Dipendenti	8

Prevenzione e la repressione della corruzione (L. 190/2012)	Responsabile/Referente	20
	Dipendenti	8
Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.Lgs. 33/2013)	Responsabile/Referente	20
	Dipendenti	8
TOTALE Giornate/anno	Responsabile/Referente	100
	Dipendenti	48
TOTALE COMPLESSIVO		148

I quantitativi indicati rappresentano il fabbisogno stimato minimo e potranno subire variazioni in diminuzione o in aumento, in considerazione delle esigenze formative di SoReSa.

Art. 4. NATURA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

In coerenza con gli obiettivi generali i servizi oggetto del presente capitolato dovranno garantire al personale di SoReSa destinatario degli interventi formativi un'adeguata conoscenza delle materie ed argomenti trattati, la eventuale sperimentazione delle conoscenze acquisite con particolare riferimento alle applicazioni operative nell'ambito delle attività e funzioni della società.

In particolare, per tutte le tipologie di intervento formativo indicati nel precedente Art. 3, dovranno essere realizzati appositi moduli con i partecipanti suddivisi in gruppi e dovranno essere eseguite, secondo le modalità definite nel presente capitolato, le prestazioni di seguito indicate:

- progettazione di dettaglio del corso in stretta relazione con la struttura di SoReSa competente, comprensiva di incontri preparatori con gli addetti interni all'Ente;
- organizzazione didattica e docenza;
- predisposizione materiale didattico;
- fornitura ai partecipanti di cartellina con penna, carta per appunti e programma della giornata;
- fornitura attestato finale di partecipazione (ove presente, gli attestati devono essere conformi alla normativa di riferimento);
- somministrazione questionario di gradimento;
- costante monitoraggio delle attività formative con periodici incontri con la struttura;
- verifica finale di apprendimento e/o predisposizione di questionario di valutazione di impatto in base a quanto richiesto dalla struttura di SoReSa competente in materia di formazione interna;
- verifica, almeno semestrale, ai fini del riscontro sulla corretta applicazione, da parte dei discenti, delle procedure inerenti i corsi.

La progettazione dei corsi ed i conseguenti programmi dovranno essere finalizzati a fornire ai partecipanti l'approfondimento necessario, tenendo conto della evoluzione normativa e prevedendone l'applicazione concreta e operativa nelle procedure e attività di competenza della società regionale.

Con la progettazione di dettaglio del corso dovrà essere definito, in accordo con SoReSa, il cronoprogramma degli incontri e delle altre attività formative oggetto del presente appalto.

Art. 5. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le attività di cui al presente capitolato dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità.:

- in sede;
- on the Job, relativamente all'attività di assistenza e aggiornamento.

In particolare, le giornate di corso dovranno essere organizzate tenendo conto delle attività delle Direzioni aziendali interessate in modo da non impattare sulla normale attività degli uffici.

I corsi saranno tenuti esclusivamente dai docenti indicati nell'offerta tecnica, salvo ragioni di indisponibilità adeguatamente motivata e previa autorizzazione alla sostituzione da parte della competente struttura di SoRe.Sa..

Il materiale didattico dovrà comprendere almeno l'eventuale normativa relativa all'oggetto del corso ed inoltre potrà includere dispense riassuntive, slides e/o presentazioni utilizzate dal docente ed esempi, casi concreti ecc.. utili all'applicazione pratica degli apprendimenti o quant'altro il fornitore riterrà utile di proporre. Tale materiale potrà essere fornito, a cura del soggetto attuatore, sotto forma cartacea o su supporto informatico (DVD o altro supporto) ai partecipanti.

In caso di distribuzione di dispense cartacee il materiale dovrà essere comunque fornito all'ufficio di SoReSa competente su supporto informatico (allegato e-mail, DVD o altro supporto) almeno 10 giorni prima del primo modulo del corso. SoReSa si riserva la proprietà del materiale fornito e la facoltà di riprodurlo ad esclusivo uso interno e per altri eventuali interventi formativi.

Il periodo di svolgimento degli interventi formativi e di realizzazione del progetto dovrà essere concordato con la Direzione Personale e AA.GG. in base alle esigenze organizzative di SoReSa..

Gli orari e i giorni di svolgimento degli interventi formativi sono concordati con la Direzione Personale e AA.GG..

Entro 30 giorni dal termine di ogni singolo corso dovranno essere forniti gli attestati di partecipazione. Gli attestati rilasciati ai Responsabili e/o Referenti dovranno essere conformi ai requisiti dettati dalla normativa vigente, ove presente.

I servizi dovranno essere forniti secondo le modalità previste nel presente capitolato, nel disciplinare e nell'offerta tecnica presentata.

Ciascun modulo formativo sarà seguito da monitoraggio del gradimento dei partecipanti tramite apposita modulistica in uso nell'amministrazione.

Anche in base all'esito delle valutazioni di cui sopra SoReSa si riserva la facoltà di chiedere modifiche e integrazioni al programma, al materiale didattico e/o l'eventuale sostituzione del/i docente/i. In quest'ultimo caso, la sostituzione del/i docente/i, di esperienza equivalente, dovrà avvenire senza ritardo.

La durata di ciascun modulo è, di norma, quella prevista, per ciascuna tipologia di intervento formativo, dal presente capitolato. Il monte orario di ciascun modulo potrà subire variazioni in funzione delle esigenze dell'amministrazione od al fine di garantire al meglio le esigenze formative del personale.

L'aggiudicatario dovrà prevedere, per ciascun modulo formativo, un'attività di verifica, almeno semestrale, del grado di attuazione, nella prassi lavorativa, delle procedure oggetto di apprendimento.

Art. 6. MONITORAGGIO

Periodicamente il fornitore provvederà al monitoraggio dei risultati acquisiti mediante l'utilizzo di apposita reportistica al fine di verificare:

- il grado di apprendimento per ciascun modulo formativo;
- il grado di soddisfazione dei partecipanti;
- il grado di applicazione, nella prassi lavorativa, delle procedure inerenti i corsi di formazione.

Art. 7. PENALI

Per le attività di formazione ed assistenza dovranno essere rispettati i seguenti livelli minimi di servizio:

<i>Indicatori</i>	<i>Penale</i>	<i>Competenza</i>
Mancato rispetto del cronoprogramma, definito in accordo con SoReSa, per l'erogazione dei corsi e per l'assistenza on the job	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo	Amministrazione contraente
Sostituzione dei docenti/consulenti in violazione delle prescrizioni previste in Capitolato	€ 1.000,00 (mille/00) per ogni episodio	Amministrazione contraente
Erogazione del servizio in violazione delle modalità e degli strumenti previsti in Capitolato e nella Relazione Tecnica	€ 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni episodio	Amministrazione contraente

ALLEGATI:

- B2 - Scheda fornitore.